LEGISLATURA XXIV - 1º SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 21 GIUGNO 1919

al ribasso del prezzo dei bozzoli cotti, non proporzianato al valore della seta, e causato essenzialmente da poco corrette manovre speculative, non credano necessario, nell'interesse specialmente della classe agricola e degli innumeri allevatori di bachi, adottare opportuni provvedimenti a complemento delle disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 29 settembre 1918, n. 1417, fissando un prezzo di calmiere per la filatura od attivando per conto dell'Ufficio centrale, le filande inattive, oppure acquistando direttamente dagli ammassisti i bozzoli cotti - come si è fatto per la seta a prezzo proporzionato alla medesima, per provvedere poi direttamente alla filatura ».

RISPOSTA. — « La questione di cui è oggetto l'interrogazione è stata attentamente esaminata da questo Ministero e le soluzioni prospettate sono state con ogni cura vagliate.

- « Si è ritenuto però che la fissazione di un calmiere per la filatura dei bozzoli non darebbe luogo a risultato pratico perchè stante l'abbondanza attuale di greggie, i filandieri si asterrebbero dallo acquisto dei bozzoli ancora per qualche mese, aspettando una più vivace ripresa della esportazione, oppure potrebbero rifiutarsi di filare a prezzi bassi per conto terzi.
- « Nè si è ritenuto possibile addivenire ad un esercizio di Stato delle filande inattive, poichè oltre a gravi difficoltà tecniche la organizzazione di questo servizio richiederebbe un tempo incompatibile con l'inizio della prossima campagna bacologica.
- « L'acquisto poi dei bozzoli cotti da parte del Governo è parso addirittura da scartarsi, trattandosi di merce ingombrante e di facile deperimento.
- « È sembrato invece miglior partito dare facoltà ai prefetti, su domande di Consorzi di detentori di bozzoli, di requisire le filande inattive e farle funzionare per conto dei Consorzi stessi, a meno che i proprietari degli stabilimenti non preferissero lavorare essi i bozzoli ad un equo prezzo fissato dal Governo.
- « E con tali criteri si è concretato un decreto luogotenenziale che, firmato il 13 corr., trovasi ora in corso di pubblicazione.

« Il sottosegretario di Stato per le materie piime « Paratore ».

Gerini. — Al ministro della guerra. — « Per sapere, se non creda di tener conto – durante la progressiva smobilitazione – della

condizione particolare dei militari delle classi giovani, orfani di padre-e inabili alle fatiche di guerra, per i quali, evidenti ragioni di equità, consiglierebbero il sollecito invio in congedo ».

RISPOSTA. — « La condizione di militari orfani di padre avrebbe potuto costituire titolo di preferenza nel licenziamento dalle armi se fosse stato possibile regolare i licenziamenti seguendo il criterio delle esigenze famigliari dei singoli militari stessi.

- « È fuori dubbio però che in tal caso sarebbe stato doveroso dar la preferenza a individui le cui famiglie, in dipendenza della guerra, sono venute a trovarsi in condizioni ben più gravi e pietose di quelle degli orfani suddetti, ma il cui accertamento avrebbe richiesto un complicato lavoro nè facile, nè sollecito.
- « Sicehè l'adozione del criterio suddetto fu riconosciuta inattuabile nell'interesse stesso della celerità delle operazioni di smobilitazione e perchè per le difficoltà pratiche dell'attuazione avrebbe frustrato lo scopo dal quale era inspirato.
- « Del resto giova soggiungere che quelli dei detti militari che sono permanentemente inabili alle fatiche di guerra debbono essere stati già compresi nel licenziamento ordinato con circolare n. 109 del giornale militare corrente anno, per tutti coloro che avevano tale grado di inabilità e che ciò non ostante furono dovuti arruolare durante la guerra per il bisogno ora scomparso di sostituire negli uffici e nelle retrovie i militari idonei.

« Il sottosegretario di Stato « Battaglieri ».

Giaracà ed altri. — Ai ministri delle finanze e del tesoro. — « Per sapere se, specialmente, dopo il Decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 109, riguardante l'organico del personale centrale, non credano di dover sollecitamente provvede e alla riforma dell'organico del personale amministrativo e d'ordine delle Intendenze di Finanza, tenendo presente nella riforma medesima le legittime aspirazioni manifestate dal personale stesso ».

RISPOSTA. — «L'ampliamento dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale finanziaria – disposto col Decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 109 – non è stato determinato dallo scopo di apportare miglioramenti alle attuali condizioni